

Avv. Giacomo Muraca Studio legale

Avv. Giacomo Muraca
Avv. Francesco Cipriani

Firenze, 18 dicembre 2019

Via pec

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di impatto ambientale
Valutazione ambientale strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale
Via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Osservazioni ai sensi del d.lgs. 152/2006 alle integrazioni documentali depositate da KME Italy spa l'8, 11, 12 e 13 novembre 2019 inerenti il procedimento di valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006, relativamente al “*Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica*” da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel Comune di Barga

La presente osservazione in nome e per conto del “*Comitato Insieme per la Libellula*”, con sede in P.zza Pascoli, 2 - 55051 Barga (LU) e con domicilio c/o Rag. Gabriele Caproni, via Nazionale n. 111 - Piano di Coreglia, 55025 Coreglia Antelminelli (LU), in persona del presidente *pro tempore*, che unitamente sottoscrive.

Considerato che

- il Comitato si prefigge tra i propri obiettivi la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini della Valle del Serchio, con particolare attenzione alle emergenze paesaggistiche ed ambientali del territorio e alle interferenze nel medesimo determinate dall'insediamento di attività produttive di notevole impatto;
- la Società KME Italy s.p.a., con istanza 22 ottobre 2018 ha dato avvio al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA e contestuale atto autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 278-bis D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010. In esito all'integrazione della documentazione posta a

Firenze, viale Lavagnini 13
Tel +39 055 486378
mail: avv.giacomo.muraca@gmail.com
p.i. 06118970489

corredo dell'istanza in data 15 gennaio 2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo al procedimento in questione, con contestuale avvio del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o apporti;

- il 14 marzo 2019 il Comitato Insieme per la Libellula ha presentato osservazioni procedurali con cui ha chiesto che le Amministrazioni procedenti offrano valutazione sfavorevole circa la sussistenza dei presupposti per l'assenso all'intervento, che ogni determinazione sia in ogni caso assunta a seguito di caratterizzazione dei terreni interessati, con attivazione di inchiesta pubblica e necessaria integrazione della documentazione paesaggistica prodotta;

- il 15 aprile 2019 la Regione Toscana ha disposto lo svolgimento di un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 53 l.r. 10/2010 e chiesto a KME Italy s.p.a. integrazioni documentali;

- il 13 maggio 2019 la Regione Toscana, su richiesta di KME Italy s.p.a., ha disposto la sospensione del procedimento per un termine di 180 giorni;

- KME Italy s.p.a. ha depositato la documentazione integrativa richiesta in data 8 novembre, 11 novembre, 12 novembre e 13 novembre 2019;

- la documentazione integrativa è stata pubblicata in data 22 novembre 2019, con termine per consultazione e presentazione di osservazioni sino al 21 dicembre 2019;

Considerato altresì che

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di incenerimento (o secondo le osservazioni della Società coincenerimento) di rifiuti speciali industriali (c.d. pulper di cartiera) di rilevanti dimensioni, in area ubicata nel fondovalle della Valle del Serchio, in prossimità dell'abitato di Fornaci di Barga, lungo l'alveo del fiume, in immediata prossimità dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi apuane.

Trattasi, come evidente, di area connotata da peculiari sensibilità e criticità sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo ambientale e orografico, per quanto di seguito diffusamente indicato.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Comitato Insieme per la Libellula, presa visione dell'avviso pubblico relativo al deposito di documentazione integrativa nel procedimento di VIA (e contestuale autorizzazione unica del suddetto intervento) e dei documenti depositati da KME intende, mio tramite, osservare e dedurre quanto segue.

1) SULLA NATURA DELL'IMPIANTO

1.a) Nonostante i richiami operati dalla documentazione integrativa alla asserita natura di "coinceneritore" KME non comprova in alcun modo la sussistenza dei relativi requisiti (primo tra tutti la prevalenza dell'attività di produzione di energia rispetto a quella di smaltimento): al contrario, concorrenti elementi concorrono alla qualificazione dell'impianto come inceneritore.

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 237-ter del d.lgs. 152/2006 "*Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b)*".

Le integrazioni prodotte da KME non forniscono alcuna concreta delucidazione in ordine alla natura dell'impianto ma anzi confermano che l'impianto risulta solo marginalmente improntato alla produzione di energia, quale sottoprodotto dell'attività principale di smaltimento di rifiuti industriali, con conseguente inquadramento del medesimo quale impianto di incenerimento.

Dalla relazione integrativa prodotta emerge, con affermazione per il vero tautologica, che l'impianto avrebbe come funzione principale l'autoproduzione di energia elettrica (con conseguente sua classificazione quale impianto di coincenerimento). Dai dati proposti tuttavia non risulta in alcun modo comprovata la prevalenza di questa funzione rispetto alla funzione di trattamento termico di rifiuti. Non risulta quindi in alcun modo dimostrata l'asserita natura di impianto di coincenerimento.

Peraltro, la stessa KME riconosce nei chiarimenti adottati (cfr. pag. 13 della Relazione integrativa di KME) che il trattamento termico interessa rifiuti di vario genere, non solo pulper di cartiera ma anche combustibile solido secondario e altri rifiuti non meglio precisati – ivi compresi materiali misti – provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti. Anche la diversità dei rifiuti trattati conferma la prevalenza dell'attività di smaltimento sull'attività di produzione di energia perché la diversificazione dei materiali non risulta idonea alla ottimizzazione della produzione di energia.

KME ammette anche – per l'ipotesi di non disponibilità o reperimento dei rifiuti c.d. principali sopra menzionati – di avere intenzione di alimentare il coinceneritore (*rectius* inceneritore) con altre tipologie di rifiuti tra cui: **imballaggi di plastica, rifiuti di materiali compositi, legno, vetro e plastica provenienti da operazioni di costruzione e demolizione** (cfr. pagg. 14 e 109 della Relazione integrativa di KME).

Ora, il trattamento di una pluralità di rifiuti di vario genere e provenienza, senza peraltro alcuna delucidazione in ordine ai rapporti percentuali di partecipazione di questi rifiuti ai trattamenti termici, soprattutto rispetto alla quota di partecipazione del pulper di cartiera, conferma che non vi è alcuna ottimizzazione della produzione di energia elettrica ma vi è piuttosto una prevalenza della funzione dello smaltimento dei rifiuti sulla residua funzione di produzione di energia.

Peraltro, la stessa KME afferma che l'emissione dei fumi muta al mutare del combustibile (pag. 110), senza nulla aggiungere. Ne consegue che KME non è in grado di fornire alcuna delucidazione in ordine alle emissioni di fumi e conseguentemente sviluppa considerazioni generiche e decontestualizzate.

Ancora, a p. 115 della relazione integrativa¹ KME non prende posizione in ordine all'inquadramento dell'attività, se recupero o smaltimento e ciò costituisce ulteriore conferma che la sua attività non è inquadrabile come attività di recupero ma piuttosto come attività di smaltimento.

1.b) Neppure sotto il profilo economico KME fornisce indicazioni in ordine alla prevalenza dell'attività di produzione di energia rispetto all'attività di smaltimento.

Al riguardo, in assenza di specifiche indicazioni nella documentazione versata agli atti del procedimento è opportuno il rilievo che i dati di bilancio depositati da KME presso la Camera di Commercio attestano per l'anno 2018 la seguente composizione dei costi aziendali di (*dati in milioni di euro*):

Fatturato annuo lordo 2018	296,179		
Costo materia prima	243,201	pari al	82,1%
Costo del lavoro	22,667	pari al	7,6%
Altri costi	13,859	pari al	4,7%
Costo energia	6,429	pari al	2,2 %

¹ Nei richiami operati agli elaborati di KME il numero delle pagine, se non diversamente indicato, è da intendersi all'elaborato "Relazione integrativa".

Questi numeri dimostrano che nella situazione attuale, dove già tutta la produzione di fonderia è effettuata con forni elettrici (come dichiarato ad esempio a pag. 152 e pag. 213 della Rel. Int.; i forni a gas sono **inattivi dal 2015**), **il costo energetico rappresenta una frazione assolutamente trascurabile sia del fatturato che dei costi totali aziendali**, quindi già da questi numeri si evince come sia molto discutibile affermare che il rilancio dello stabilimento KME possa avvenire agendo su questa voce.

Quando poi si passa alla quantificazione del risparmio energetico che l'autoproduzione tramite il gassificatore comporterebbe rispetto all'acquisto di energia sulla rete (la famosa **opzione 0**), la valutazione diviene **oltremodo incerta**.

Stante che su questi dati KME ha posto il segreto industriale (pag. 209 Rel. Int., par 15.3.7) e quindi non sono pubblicamente consultabili, da quanto comunque presente nel progetto si può ricavare che:

- L'attuale costo per fabbisogno energetico da bilancio 2018 (6.429.000 €) è solo in parte dovuto ai consumi di energia elettrica, mentre una parte significativa è dovuta al consumo di gas metano che, rispetto all'ultimo triennio, **non varierà nell'assetto futuro**; infatti, secondo quanto riportato a pagg 213-214 Rel. Int. par. 15.3.11.2, il consumo di gas metano, dovuto in gran parte al preriscaldamento delle placche da avviare a laminazione a caldo *“non presenterà una variazione sostanziale nel futuro, se non in funzione dell'andamento della produzione...nell'assetto futuro non si prevede una sostanziale variazione nei consumi energetici di gas naturale”* ed è quantificato mediamente ai livelli attuali di produzione in 4.400.000 Nmc/anno; se applichiamo a questa quantità il prezzo medio per Nmc di circa 0,29 €² si ottiene un costo di **1.276.000 €** che dunque rimane indipendente dall'assetto futuro col gassificatore; in particolare, se l'obiettivo di produzione di 80.000 tons sarà raggiunto si dice che *“si ottiene una stima di consumo di gas naturale pari a circa 6.040.000 Nmc/anno”* ottenendo quindi un costo, a prezzo invariato, di circa **1.750.000 €**;
- Un'altra parte dell'attuale costo energetico che sicuramente non è trascurabile e che non può subire variazioni a causa dell'aumento della produzione è la parte relativa alle **utenze per illuminazione e riscaldamento**, la cui quantificazione è comunque complicata e che quindi trascureremo, anche se crediamo che gli enti preposti alla valutazione del progetto dovrebbero richiedere informazioni a riguardo;
- dall'analisi dei dati di bilancio 2017-2018 non abbiamo alcuna evidenza del risparmio dovuto allo **sconto energivori** emanato dal Decreto Calenda che pure l'azienda dichiara di aver ricevuto e che doveva valere circa 2.000.000 €; il costo energetico dal 2017 al 2018 è rimasto **pressoché invariato** (rispettivamente 6.444.000 € e 6.429.000 €) e questo nonostante la produzione sia sì aumentata di circa l'8% (passando da 53.400 a 57.600 tons), ma l'azienda abbia al contempo affermato nel suo ultimo Rapporto di Sostenibilità 2018 di aver ridotto del 6% la quantità di energia utilizzata per tonnellata di prodotto; ciò significa dunque che lo sconto ricevuto è stato di importo assai più trascurabile di quanto si dichiarava, magari per il suo **non particolare grado di “energivorità”** dato che l'azienda rientra nella classe di agevolazione VAL1, la più bassa,³ oppure tale sconto si trova in un'altra voce del bilancio da noi non facilmente identificabile, ma che quindi **andrebbe a ridurre** l'effettivo costo energetico rispetto a quanto iscritto nella voce “Costo per fabbisogni energetici”; non terremo conto nemmeno di questo, ma ci sembra evidente che l'aspetto vada approfondito dagli enti preposti alla valutazione del progetto;
- D'altro canto il gassificatore per il suo esercizio comporta dei notevoli costi che KME ha valutato nell'*Allegato A – Analisi delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento* allo Studio di Impatto Ambientale a pag. 8 tabella 3.2a in 8.000.000 € annui tra costi per servizi, personale oneri diversi e manutenzioni ordinarie, oltretutto specificando che **“non sono incluse le manuten-**

² Dati forniti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

<https://www.arera.it/it/dati/gpcfr2.htm#>

³ Come si desume dall'elenco delle imprese energivore sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (<http://energivori.ccse.cc/Energivori/>)

zioni straordinarie” che sicuramente non costituiscono importi trascurabili, data la complessità di questo tipo di impianti.

Volendo dunque riassumere tutte queste informazioni in una tabella di raffronto del costo energetico nei diversi scenari produttivi, avremmo che, applicando sull'acquisto di energia elettrica un aumento pari all'aumento della produzione previsto nello scenario futuro (+ 40%), **il costo energetico è significativamente superiore nello scenario col gassificatore rispetto all'opzione zero**:

VOCE DI COSTO	ATTUALE 2018 (57.000 TON)	FUTURO (80.000 TON) SENZA GASSIFICATORE	FUTURO (80.000 TON) CON GASSIFICATORE
Energia elettrica dalla rete	€ 5.153.000	€ 7.214.000	€ 0
Gas Metano	€ 1.276.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Costi esercizio Gassificatore	€ 0	€ 0	€ 8.000.000
Costo Energetico totale	€ 6.429.000	€ 8.964.000	€ 9.750.000

Pur tenendo conto della mancanza di ulteriori informazioni e della possibile evoluzione futura dei prezzi dell'energia e del metano, è di tutta evidenza che la riduzione del costo energetico dovuta all'autoproduzione di energia mediante il gassificatore è **assolutamente discutibile!**

L'unico reale vantaggio dato dalla presenza di questo impianto non possono che essere i ricavi da smaltimento di rifiuti industriali, **stimabili in circa 12 milioni di euro** (corrispondenti al costo di smaltimento delle 120.000 tonnellate di scarto di pulper etc.), vantaggio imparagonabilmente superiore a quello (tutto da dimostrare e comunque certamente non di questo ordine di grandezza) dovuto all'autoproduzione energetica.

Traspare, dunque, con sufficiente evidenza (anche alla luce dei dati *supra* esaminati) che l'impianto di gassificazione sia classificabile come impianto di smaltimento rifiuti e non di recupero energetico.

1.c) Sotto ulteriore, concorrente profilo, Il Titolo III-bis – “*Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti*” del T.U. (d.lgs 152/2006, titolo introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 46 del 2014) tratta, come esplicitato dall'art. 237-bis “*le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti*”.

L'art. 237-ter riporta le definizioni di incenerimento (lettera b) e coincenerimento (lettera c).

L'art. 237-quater. “Ambito di applicazione ed esclusioni” indica che “(n. 1) *Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi e che (n. 2) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:*

a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale”.

Il proponente, nel rapporto integrazioni, pag 112 scrive:

“Applicabilità all'impianto del Titolo III-bis della parte quarta del DLgs152/2006

Infine, per quanto riguarda l'articolo 237-quater del Titolo III-bis della parte quarta del DLgs 152/2006 i rifiuti alimentati all'impianto non ricadono nel campo di esclusione dalla disciplina del Titolo III-bis in quanto:

• con riferimento alla lettera a), come già rilevato dal parere, **il progetto prevede che il syngas sia sottoposto ad ossidazione tal quale senza purificazione**”.

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, del 04/12/2008, causa C-317/07,⁴ pronunciandosi con riferimento ad un impianto analogo a quello in esame ha rilevato: “*La Lahti Energia ha chiesto all'Ympäristölupavirasto un'autorizzazione ambientale riguardante l'attività del suo impianto di gassificazione e della sua centrale elettrica. **Detta autorizzazione riguarda un complesso costituito da due impianti distinti localizzati sullo stesso sito e comprendenti un impianto di gassificazione a partire da rifiuti e una centrale elettrica nella cui caldaia a vapore viene bruciato il gas depurato prodotto nell'impianto di gassificazione***”.

Da notare la differenza rispetto al progetto KME, dove il syngas **non viene purificato**.

La Corte si esprime così riguardo alla classificazione dell'impianto (al punto 35): “*A tale riguardo, da un lato, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il gas di cui trattasi, **a causa segnatamente del processo di filtraggio nel depuratore**, presenta proprietà analoghe a un combustibile fossile e costituisce quindi un gas idoneo ad essere impiegato **in quanto combustibile destinato alla produzione di energia**, sia nella centrale elettrica cui è destinata la produzione dell'impianto di gassificazione sia in altre centrali elettriche*”.

E al successivo punto 36: “*Pertanto, non può trattarsi di una sostanza derivante dal trattamento termico di rifiuti nell'impianto di gassificazione e incenerita nella centrale elettrica **per completare un semplice procedimento di smaltimento di rifiuti**. Infatti, come hanno affermato i governi finlandese e italiano, **quando il processo viene completato all'interno dell'impianto di gassificazione, viene generato a partire da rifiuti un prodotto che ha le caratteristiche di un combustibile***”.

In sostanza, la Corte afferma che la prima parte dell'impianto, quella destinata alla gassificazione, rientra nella fattispecie:

- dell'**inceneritore** (in cui “*le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite*”) **qualora il syngas non sia purificato**, e come tale sia suscettibile unicamente di essere incenerito (bruciato) nella centrale termica adiacente il gassificatore.

- del **co-inceneritore** (“*la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali*”) qualora il prodotto della gassificazione (ossia il syngas) abbia caratteristiche tali da essere considerato “combustibile”: cioè **sia purificato**, in modo da poter essere poi incenerito (bruciato) indifferentemente nella centrale termica ubicata nello stesso sito, o convogliato in altre centrali termiche.

Ancora più espliciti sono in tal senso i punti 29 e 30: “*Nella causa principale, e fatti salvi i rilievi di fatto che solo il giudice del rinvio può effettuare, risulta che nell'impianto di gassificazione determinati rifiuti sono oggetto di un trattamento termico, ma che le sostanze ottenute non sono incenerite nel medesimo impianto. Infatti, le sostanze ottenute da tale trattamento termico, nel caso di specie un gas grezzo, sono filtrate attraverso un depuratore che permette di ottenere un gas depurato, privato dalle particelle solide indesiderabili e idoneo, quindi, ad essere impiegato come combustibile. Quindi, poiché le sostanze risultanti dal trattamento termico cui sono sottoposti i rifiuti non sono incenerite nell'impianto di gassificazione, il funzionamento e le caratteristiche di tale impianto non permettono di qualificarlo, in quanto tale, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76*”.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di KME, **poiché il syngas ottenuto dal gassificatore non viene sottoposto a purificazione, non può essere considerato un “combustibile” equiparabile ai gas naturali**. Di conseguenza, **l'impianto non ottempera alla funzione di “produzione di materiali”, ma rientra nella fattispecie di impianto di smaltimento di rifiuti**, ovvero è classificabile come **inceneritore** ai sensi dell'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.

La Corte conclude: “*In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di **ottenere prodotti in forma gassosa**, nella fattispecie un gas **depurato**, sottopo-*

⁴

Riportata in allegato tecnico A.

nendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76”.

Rileviamo inoltre, che la medesima Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. IV, con pronuncia del 11/09/2008, causa **C-251/07**,⁵(domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti) ha rilevato: “Un impianto dev'essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. **Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione stessa.** Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione”.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che nell'ambito del procedimento in corso, la Regione Toscana **non possa demandare al proponente** la classificazione dell'impianto (quale inceneritore o co-inceneritore), ma debba procedere autonomamente alla luce delle caratteristiche dell'impianto stesso, che in massima parte emergono dalla suddetta causa **C-317/07** (ovvero il fatto che il syngas non viene depurato), unitamente a quanto ricordato nella causa **C-251/07**, ossia la valutazione del “volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo”.

Questo ultimo concetto, di fatto può essere considerato un calcolo di rendimento. Si deve notare a questo proposito che la formula di calcolo R1 prevista dalla normativa, come evidenziato dalle osservazioni dell'associazione **Zero Waste Italy** (prot. 118220 del 14 marzo 2019) **si applica solo agli impianti destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani, e quindi non utilizzabile nel caso di KME.** Il proponente afferma nel Rapporto Integrazioni alla pag. 116 che “ha presentato nella documentazione autorizzativa (...) il calcolo del coefficiente R1, ben conscio che tale coefficiente si applica agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, richiamando la circostanza nella Premessa del documento, e non agli impianti che trattano rifiuti speciali non pericolosi. Tuttavia, in assenza di un coefficiente analogo per la specifica tipologia di impianto, si è ritenuto utile proporre il calcolo di tale coefficiente, che è risultato superiore al valore minimo di 0,69”.

A questo proposito rimandiamo all'osservazione presentata dall'Associazione La Libellula in collaborazione con **Medicina Democratica Onlus** (prot.119324 del 15 marzo 2019) ove si dimostra che nel calcolo proposto dal proponente il rendimento finale appare sovrastimato, e che il valore più ragionevole **si attesta attorno a 0,64, quindi inferiore alla soglia che permette la classificazione del processo come recupero energetico.**

*

Ne consegue, anche sotto questi ulteriori dirimenti profili, che l'impianto del quale la Società ha richiesto valutazione di impatto ambientale e correlata autorizzazione unica **si configura quale impianto di incenerimento**, con conseguente applicazione della correlata disciplina (anche in ordine ai divieti di insediamento previsti dall'ordinamento).

2) SULL'INCOMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Sotto ulteriore profilo, deve altresì confermarsi il contrasto dell'impianto con la disciplina del PRB.

⁵

Riportata in allegato tecnico B.

Muovendo dalle considerazioni già svolte dalla scrivente con le proprie osservazioni del 13 marzo 2019, deve constatarsi che il progetto contrasta con i commi 2, 3 e 18 dell'art. 3.1 dell'All. 4 al PRB ed in particolare:

- a) l'intervento di progetto, avente ad oggetto - come chiarito al punto che precede - la realizzazione di un impianto di incenerimento (o coincenerimento) contrasta con l'**espresso divieto posto dal comma 18 dell'art. 3.1 dell'All.4 al PRB** (disciplinante, appunto, la localizzazione di impianti di incenerimento o coincenerimento). Infatti, in applicazione del criterio escludente, che ha valenza di vincolo assoluto e stabilisce la completa inidoneità di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti, è **da escludere l'insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in aree soggette a bonifica** (punto 18 art. 3.1 dell'all. 4 al PRB) quale quella in esame. Sul punto si evidenzia che numerose aree interne allo stabilimento KME sono da tempo interessate da procedimenti di bonifica in ragione della situazione di diffuso inquinamento determinata dalle attività industriali ivi esercitate. Il dato osta all'insediamento dell'attività in progetto ed è la stessa KME (p. 38 e ss. della relazione integrativa) a dare conferma che l'area in questione è **interessata da procedimenti di bonifica e che talune falde acquifere sono già state compromesse**;
- b) il progetto si pone altresì in contrasto con il generale divieto di insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in **aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio", posto dall'all. 4, punto 3.1, n. 2 del PRB⁶, dal momento che l'area, sita in prossimità del Fiume Serchio, è interessata da vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c, del Codice (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)⁷;
- c) il progetto risulta infine contrastare con l'espresso divieto di cui al punto 3 del medesimo art. 3.1 in quanto suscettibile di incidere su "*varianti strutturali a valenza ambientale*" individuate dagli ulteriori strumenti della pianificazione e, in particolare, dal Piano Strutturale del Comune di Barga (approvato con deliberazione C.C. 15 gennaio 2010, n. 2) e dal PIT-PPR (approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37).

Infatti l'art. 3.1 del PRB al punto 3 vieta l'insediamento di impianti di incenerimento o coincenerimento in "*Aree individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005*". Al riguardo il Piano strutturale del Comune di Barga individua quali invarianti strutturali (art. 33 NTA): "*il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovracomunale, con le sue pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità; - le relazioni del fiume con gli insediamenti attraversati; [...]*".

Analoghe invarianti sono altresì individuate e valorizzate dal Piano Paesaggistico regionale (sul punto, vd. paragrafo 3).

Indubbia è l'incidenza del progetto in esame su tali invarianti, dal momento che il medesimo prevede la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento in luogo di pregressi opifici di rilevante valore storico-testimoniale quali esempi di archeologia industriale, con ubicazione del medesimo in immediata prossimità dell'alveo del fiume Serchio, nella sostanza occludendo ogni tipo di interazione fisica e visiva tra l'abitato di Fornaci di Barga e il fiume medesimo.

In tal senso, il Comune di Barga con delibera consiliare di interpretazione autentica n. 23 del 9 aprile 2019 ha stabilito che l'invariante Fiume Serchio e il suo intorno, per i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici che rappresenta costituisce invariante strutturale di valenza ambientale. Tale delibera, ancorché contestata da KME innanzi al Tar Toscana (r.g. n. 1245/2019),

⁶ Indica *apertis verbis* "Gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento autorizzati ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 non devono ricadere in: [...] Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁷ Né è idonea ad escludere la ricorrenza del presupposto ostativo la qualificazione, operata dalla Società, dell'impianto quale R1: tale classificazione, difatti, secondo i più recenti studi in materia, risulta riferibile solo al trattamento di rifiuti solidi urbani (cfr. Centro Studi Mater, *Linee guida operative per il Calcolo annuale dell'indice di efficienza energetica R1 conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani*, Piacenza, 2017).

risulta ad oggi pienamente efficace. Della stessa le competenti autorità dovranno tenere necessariamente conto.

Aggiungasi che KME, a pag. 16 e ss. della relazione integrativa, sembra operare confusione tra la disciplina delle invarianze e le previsioni del PRB: la circostanza che l'area possa essere trasformata sulla base della disciplina urbanistica delle invarianze strutturali non significa che tale invariante non possa costituire elemento ostativo ai fini delle previsioni di tutela contenute nel PRB.

KME confonde due profili: l'uno, la disciplina dell'invariante e quindi la possibilità edificatoria, l'altro, la valenza dell'invariante ai fini dell'applicabilità del PRB: la disciplina urbanistica dell'invariante atta a connotare di una specifica identità un dato contesto territoriale è altro rispetto al valore che quest'ultima assume ai fini della disciplina di tutela del PRB; in altri termini, se il PRB, come di fatto è, stabilisce che le aree soggette a invarianze ambientali sono ostative all'inserimento di un impianto di incenerimento o coincenerimento (punto 3 art. 3.1. all. di piano 4 del PRB), anche se nella data area è generalmente ammessa l'edificazione, non è comunque ammessa la realizzazione di un impianto di incenerimento o coincenerimento.

In ogni caso, si ribadisce l'insistenza sull'area anche del vincolo *ex lege* (punto 2 art. 3.1. all. di piano 4 del PRB), trattandosi di area di pertinenza fluviale del fiume Serchio, funzionale alla tutela di quest'ultimo.

Il progetto in esame, inoltre, come già dedotto, risulta altresì contravvenire ai **criteri penalizzanti individuati dal già richiamato art. 3.1** laddove:

- prevede la realizzazione dell'impianto in immediata prossimità del centro abitato di Fornaci di Barga in ubicazione tale da non garantire la prevista distanza di mt 500 tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso ed in particolare neppure è garantita la distanza di mt 500 con il plesso scolastico-scuola secondaria di primo grado di Fornaci di Barga;
- determina un'indubbia interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee in quanto - posto in immediata prossimità dell'alveo del fiume Serchio - interessa un'area già classificata dal PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 189 del 13/01/2000 (pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2000) quali aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, con conseguente applicazione delle correlate prescrizioni di tutela; da evidenziare, sul punto, che la presenza di un muro di recinzione tra lo stabilimento industriale esistente e il fiume Serchio (cfr. p. 69 della relazione integrativa KME) non è certamente idonea a escludere interferenze con gli acquiferi, che peraltro non sono solo rappresentati dal fiume. La circostanza è peraltro confermata dal fatto che la Società sta eseguendo una bonifica e messa in sicurezza operativa proprio per l'inquinamento degli acquiferi (cfr. p.38 della relazione integrativa). In altri termini, la stessa relazione conferma che gli acquiferi sono stati compromessi;
- risulta essere ubicato in area con indubbie condizioni climatiche e metereologiche sfavorevoli in relazione alla diffusione di inquinanti;
- in ultimo l'impianto in progetto risulta altresì ubicato all'interno di **coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata**. In tal senso si ribadisce che l'insediamento in progetto si pone in immediata prossimità del fiume Serchio e delle aree contigue del Parco regionale delle Alpi apuane, in ciò di fatto precludendo la visuale di tali emergenze dall'abitato di Fornaci di Barga. La realizzazione dell'impianto in questione contrasta, pertanto con i necessari profili di tutela posti dalla surrichiamata disciplina, *in parte qua* concretizzante indubbia interferenza e incidenza negativa sui coni visuali presenti dall'abitato di Fornaci di Barga, verso il Parco e il fiume Serchio.

Devono pertanto confermarsi, anche alla luce delle integrazioni depositate dalla Società, i concreti profili di contrasto tra il progetto proposto dalla Società KME e i divieti e criteri penalizzanti individuati dal PRB, già dedotti, tali da escludere l'approvazione del medesimo.

3) SULLA INCOMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PIT-PPR

Come evidenziato nelle precedenti osservazioni, si deve ribadire l'incompatibilità dell'intervento in progetto con la disciplina di tutela prevista per l'area in questione dal PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37 (il quale prevale direttamente – ai sensi dell'art. 18 NTA del PIT-PPR – sugli strumenti locali e non è derogabile neppure per l'ipotesi di procedimenti interessanti insediamenti industriali di importanza strategica).

Anche alla luce delle integrazioni fornite dalla Società, si rileva quanto segue.

La Regione Toscana – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel parere prot 0130958 del 22 marzo 2019 evidenziava criticità al progetto del proponente, in particolare:

*“Dagli elaborati del PIT/PPR risulta che l'intervento, si localizza nella scheda d'Ambito n.3 Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima” e tra le criticità di tale scheda si trova la: (...) **Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie.** (...)”*

L'ente sottolineava in particolare: *“Anche se l'intervento si localizza in un'area industriale, vista la tipologia di opera prevista, le volumetrie dell'impianto in previsione e l'oggettivo impatto visivo del “camino”, al fine di poter verificare in maniera approfondita l'impatto paesaggistico di quanto in progetto, si richiedono ulteriori foto simulazioni, da diversi punti di ripresa fotografica anche più ravvicinati, che permettano di verificare al meglio l'impatto dell'intervento mettendo a confronto lo stato attuale e di progetto, con particolare attenzione per l'area risulta tutelata ai sensi dell'art.142 lett.c) del D.Lgs.42/2004. Si richiede altresì di individuare la possibilità di realizzare delle opere di mitigazione paesaggistica”.*

Analogha richiesta è stata avanzata dal Comune di Barga nel contributo prot 121738 del 18 marzo 2019 dove si scrive quanto segue (pag 11). *“Richiesta 4 - Integrazione della documentazione fotografica dell'area dall'esterno con riprese dalla strada di fondovalle e dal ponte di Bolognana, durante il periodo autunnale/invernale o comunque in modo da accertare il reale impatto paesaggistico anche in assenza di foglie e di essenze arboree e vegetazione (...) Richiesta 5 e 6 - Fotoinserimento del progetto con vista dalla ferrovia e dalla strada di fondovalle, nei punti in cui l'intervento risulterà maggiormente visibile e con documentazione fotografica che consenta di verificare il reale impatto sul paesaggio anche alla luce di quanto riportato al precedente punto 4”.*

Il documento prodotto dal proponente ed indicato come Allegato 02.2.4A contiene informazioni carenti ed incomplete. Lo stesso rapporto Integrazioni afferma (pag 79) *“La stagionalità non ha permesso l'esecuzione di riprese fotografiche autunnali e invernali”.*

È evidente che è proprio durante la stagione autunnale ed invernale che l'impatto visivo assume aspetti critici, essendo le specie vegetali della zona prevalentemente caducifoglie. L'oggettiva impossibilità di realizzare riprese fotografiche adeguate avrebbe dovuto essere risolta con la realizzazione di simulazioni 3D, rendering adeguati, fotoritocchi.


I fotoinserimenti prodotti, in particolare i numeri **5 e 6, risultano invero fuorvianti**. È prassi comune, quando si realizzano simulazioni di nuove edificazioni, inserire nel rendering **elementi di dimensioni note (ad es. figure umane, veicoli)** in modo da rendere immediatamente comprensibili le dimensioni degli edifici che si intendono realizzare. Tali elementi sono totalmente assenti nei fotoinserimenti 5 e 6 (sono queste le due visuali in cui sarebbe stato oggettivamente poco oneroso tale inserimento, ed in cui tale prassi avrebbe migliorato sensibilmente la leggibilità dell'immagine). Osservando i due fotoinserimenti, è alquanto arduo dedurre le dimensioni dell'edificio e del camino. Al fine di rendere maggiormente comprensibile il concetto, si espongono qui di seguito alcune elaborazioni grafiche in cui abbiamo accostato alle volumetrie ottenute sviluppando le misure del progetto di KME, alcuni elementi noti, in modo da far comprendere agevolmente le dimensioni del pirogassificatore.




Tramite un software 3D (Google Sketchup) le volumetrie ricostruite sono state sovrapposte ad una delle immagini prodotte dal proponente. In questo caso troviamo inseriti un TIR e delle persone.



Successivamente, le volumetrie del pirogassificatore sono state confrontate con il Duomo di Pisa. La scelta è ricaduta su questo monumento perché la sua altezza (51,3 m alla cupola) è quanto di più simile alle dimensioni del camino del pirogassificatore (la torre di Pisa è alta 56,5 m circa).




Il camino del pirogassificatore è alto circa quanto la cupola del Duomo di Pisa.





La torre di Pisa è leggermente più alta del camino (56,5 mt contro 50).





È doveroso rammentare che ricostruzioni fittizie come quelle prodotte, dipendono in massima parte dal punto di ripresa scelto al momento della creazione dell'immagine. La maggior parte dei software 3D consente di posizionare un punto di ripresa in modo da simulare in modo preciso la visuale che un possibile visitatore avrebbe se si trovasse esattamente in quel luogo.



Se, nel nostro caso, si calcola la posizione del punto di ripresa utilizzato dal proponente per rappresentare le visuali del progetto appena presentate (fotoinserimento 6) si ottiene una distanza di oltre 120 m dall'angolo della parete dell'edificio principale, ovvero circa 76m oltre il limite dell'area oggetto della procedura di autorizzazione (punto A nell'immagine qui sopra). A titolo di esempio è riportata di seguito la visuale di un ipotetico visitatore che si trovasse nel punto B, ovvero al margine estremo dell'area oggetto dell'intervento proposto (si notino le dimensioni del veicolo e delle persone posizionate a ridosso dell'edificio). Anche in questo caso è stato inserito il Duomo di Pisa come termine di paragone.



Di seguito la visuale dall'alto delle due volumetrie sovrapposte e del solo duomo posizionato sul sito del pirogassificatore.



Anche tali dati empirici confermano l'incompatibilità dell'intervento in progetto con la disciplina di tutela prevista per l'area in questione dal PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37.

L'intervento, le cui dimensioni e impatto sono ora *ictu oculi* evidenti, si pone difatti in contrasto con gli **obiettivi, direttive e prescrizioni** di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B in tema di "Fiumi, torrenti e Corsi d'acqua".

Come già evidenziato nelle osservazioni precedentemente prodotte, si rammenta che l'art. 8.1 della disciplina nell'individuare gli "obiettivi" di tutela sancisce che gli interventi di trasformazione debbono **"evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali"**.

Inoltre, l'art. 8.2 della disciplina, nell'individuare le "Direttive", indica che *"Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a: [...] i) **promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico**"*.

In ultimo, le prescrizioni individuate dall'art. 8.3 stabiliscono che "a- Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che: [...] 4 - **non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi**, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico".

Ed ancora: "c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1) mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

[...] 3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

[...] 5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui".

Il progetto in esame prevede invece l'edificazione di uno stabilimento industriale di consistenti dimensioni nell'immediata prossimità del fiume Serchio, tale da precludere sensibilmente ogni tipo di visuale e iterazione tra l'abitato di Fornaci di Barga e il corpo idraulico nonché i con visuali da e verso tale risorsa (e la contigua area del Parco regionale delle Alpi apuane), con ciò determinando una indubbia compromissione dei surrichiamati valori ed obiettivi.

3.2) L'intervento si pone altresì in contrasto con la disciplina dello strumento paesaggistico (ancora Allegato 8B, art. 11) relativa a "Parchi, riserve nazionali o Regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi"

Sotto ulteriore profilo, la richiamata disciplina dell'art. 11 dell'All. 8b del PIT-PPR individua quale obiettivo primario la necessaria garanzia di permanenza e riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico identitari, eco sistemici e geomorfologici, con necessaria garanzia che *"gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti"*.

In tal senso le Direttive poste dalla disciplina (art. 11.2) indicano la necessità di *"b- Evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo"*, *"c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l'eventuale delocalizzazione delle attività incongrue"*.

Anche sotto tali profili risultano evidenti le criticità del progetto proposto dalla società, il quale costituisce indubbia preclusione ai coni visuali da e verso i bersagli visivi di rilievo (Parco delle Alpi Apuane, zone ad esso contigue e fiume Serchio), con ciò compromettendo i necessari caratteri identitari e l'integrità percettiva delle relative emergenze. Né l'intervento pare valorizzare la necessaria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente previsto dalla norma.

L'intervento pare, in ultimo, porsi in contrasto che con la disciplina di cui alla Scheda d'ambito Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (Scheda n. 03) del PIT-PPR in quanto:

1) la disciplina delle invarianti strutturali dell'ambito (invarianti dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali, § 3.3 della scheda d'ambito, p. 37) individua quali valori suscettibili di tutela tanto “*Gli ecosistemi fluviali e torrentizi [che] costituiscono un elemento fortemente caratterizzante il territorio della Garfagnana e attribuibile al target degli Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio e basso corso*” (Scheda d'ambito, 3.2) quanto “*Il complesso delle opere e dei manufatti di archeologia industriale legati alla produzione della carta*” (Scheda d'ambito, § 3.3) richiamando altresì quali criticità “*l'occlusione e impermeabilizzazione dei fronti fluviali con la localizzazione di urbanizzazioni continue, infrastrutture e aree produttive che hanno compromesso le relazioni di lunga durata tra l'insediamento di fondovalle e il fiume [...]; la congestione del sistema infrastrutturale di fondovalle e decadimento del sistema infrastrutturale e dei trasporti [...]. Sul versante appenninico, invece, si assiste alla saldatura delle espansioni degli insediamenti lineari collocati lungo la viabilità storica pedecollinare. Il continuum urbano, costituito prevalentemente da edilizia residenziale di scarsa qualità, aree produttive e fasci infrastrutturali, occlude i varchi ambientali e compromette le relazioni ecologiche, territoriali e paesaggistiche tra la valle del Serchio e i sistemi collinari e montani circostanti*”. La Scheda d'ambito individua altresì l'insediamento industriale in questione quale specifico, autonomo elemento di criticità dell'ambito, indicando al riguardo che costituisce consistente elemento di criticità la “*Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie. Sia in Garfagnana che nella Media Valle si trovano due grossi complessi industriali, la Europa Metalli - S.M.I. di Fornaci di Barga (industria metallurgica) [ndr. oggi appunto KME] e la I.C.L. di Fornoli (Bagni di Lucca) (industria per l'estrazione del tannino), oltre a una decina di cartiere di notevoli dimensioni e ad altri insediamenti di dimensioni artigianali e medie, di tipologie eterogenee, quali: lavorazione di inerti e marmo, lavorazione artistica di metalli, tessile, oggettistica, officine meccaniche, aziende agricole, fonderie*” (ancora Scheda d'ambito, § 3.3).

2) tra gli “indirizzi per le politiche” la Scheda d'ambito indica con riferimento alle “*aree riferibili ai sistemi di Pianura e fondovalle*” (§5 Scheda d'ambito, p. 56) la necessità di “*15. garantire la sicurezza idraulica nei sistemi di Fondovalle e di Alta Pianura contrastando ulteriori insediamenti in aree a rischio; [...] 18. avviare azioni volte a salvaguardare, riqualificare e valorizzare le rive del fiume Serchio e dei suoi affluenti in chiave multifunzionale: assicurando la continuità delle aree agricole e naturali perifluviali ancora presenti; ricostituendo i rapporti storici tra fiume e tessuto urbano, ove compromessi; salvaguardando o riqualificando i waterfront urbani (in particolare nei principali centri di fondovalle), la viabilità e gli spazi pubblici rivieraschi, l'accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano; riqualificando le aree produttive presenti lungo il fiume come aree produttive ecologicamente attrezzate*”.

3) individua, in ultimo, quali “*obiettivi di qualità e direttive*” (§ 6.1 della Scheda d'ambito, p. 61) la necessità di “*attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti ed ancora “riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole perifluviali residue” e “assicurare il mantenimento della percektività residua del paesaggio fluviale del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante*”.

Sussistono, pertanto, concorrenti profili di criticità e di contrasto con gli obiettivi e direttive poste dalla scheda d'ambito tali da escludere la compatibilità dell'insediamento in progetto con la disciplina del PIT-PPR.

4) SULLA DISCIPLINA DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO

La Giunta dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con Delibera n. 105 del 22/08/2018, ha adottato ai sensi dell'art. 23 comma 7 la proposta di Piano Strutturale Intercomunale redatto dal Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Ente.

Sul BURT n. 39 parte II del 26/09/2018 è stato pubblicato l'avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica di VAS e dello Studio di Incidenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 della L.R. 65/2014 e 25 della L.R. 10/2010.

L'Associazione La Libellula ha inviato all'ente Unione Comuni Media Valle del Serchio le seguenti osservazioni: Osservazione n. 5 – Prot. n. 8305 del 20/11/2018 ed Osservazione n. 52 – Prot. n. 8529 del 24/11/2018, alle quali è seguita un'istruttoria condotta dall'ente, conclusasi con la redazione di un documento contenente le controdeduzioni, di cui si riporta un estratto⁸.

La Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT, in 2a convocazione, in data 21.06.2019 ha deliberato quanto segue, come da verbale pubblicato (Comune di Borgo a Mozzano, prot. 0011277/2019 del 05/07/2019). *“In riferimento alle richieste relative alla tutela paesaggistica, di cui al parere espresso dalla competente Soprintendenza e allegato al verbale I di seduta, l'Unione precisa quali delle richieste operate dalla Soprintendenza trovano già riscontro nella Disciplina di Piano e propone le seguenti modifiche in aggiunta al testo degli artt. 23 (...) e 17.1 «Invariante I – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici» quest'ultimo in specifico riferimento alla Disciplina del PIT-PPR art. 16 Sistema idrografico della Toscana: I PO e gli atti di governo del territorio individuano e disciplinano il sistema idrografico del territorio dei Comuni dell'Unione sulla base delle disposizione dell'art.16 della Disciplina del Piano del PIT-PPR. Il PSI persegue gli obiettivi indicati all'art.16 del PIT-PPR ed opera per:*

- *conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale;*
- *l'installazione di nuovi impianti non deve comportare lo sbarramento in alveo dei corsi d'acqua naturali e deve salvaguardare i livelli di qualità e buon regime delle acque, con particolare riferimento al Deflusso Minimo Vitale, al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie per la manutenzione e accessibilità;*
- *tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico insediativi, percettivi ed identitari dei contesti fluviali;*
- *conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambiti fluviali;*
- *evitare processi di artificializzazione dei corsi d'acqua e di urbanizzazione delle aree adiacenti, garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi;*
- *salvaguardare l'identità dei paesaggi fluviali e la qualità degli ecosistemi;*

⁸

Riportato in allegato tecnico C.

- *I Piani Operativi comunali sulla base degli obiettivi sovraindicati, provvedono ad individuare i “contesti fluviali” di cui al citato art. 16 comma 3 lettera a), tenendo conto degli indirizzi elencati di seguito:*
- *i contesti fluviali sono fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico;*
- *il reticolo idraulico principale individua i corsi d'acqua per i quali è richiesta la definizione del contesto fluviale; è comunque ammesso estendere l'individuazione dei contesti fluviali ad altri corsi d'acqua;*
- *I Piani Operativi comunali provvedono altresì a definire strategie, misure e discipline per declinare gli indirizzi contenuti all'art. 16, comma 3 lettera a) del PIT-PPR. A tale obiettivo concorrono piani e programmi di settore e strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume. I Piani Operativi comunali, d'intesa con i soggetti e gli enti pubblici aventi competenze in materia, indicano anche i corsi d'acqua sui quali non è consentito localizzare nuovi impianti idroelettrici.”*

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'intervento proposto si ponga in contrasto anche con il Piano strutturale intercomunale adottato e soprattutto con la declinazione delle necessarie tutele paesaggistiche del PIT/PPR dal medesimo necessariamente operate in quanto, a motivo delle volumetrie che si intende realizzare, **non garantisce la permanenza e riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico insediativi, percettivi ed identitari dei contesti fluviali.** Inoltre, si ritiene che l'intervento **comprometta i rapporti figurativi identitari del paesaggio fluviale e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.**

In altri termini, avuto specifico riguardo alle interconnessioni con la disciplina di cui all'UTOE 14 – Fondovalle Comune di Barga di cui al nuovo Piano strutturale intercomunale dell'Unione dei Comuni Media della Valle del Serchio, allo stato adottato, lo stabilimento contrasta con tutte le previsioni ivi contenute e riportate a pag. 49 delle integrazioni di KME ed in particolare con la tutela dell'insediamento produttivo, con la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale, con il contenimento delle pressioni insediative nel fondovalle.

Da ciò consegue la conferma del contrasto con i necessari profili di tutela già posti dal PIT/PPR.

5) SULLA LEGITTIMITÀ DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO (SULLA ILLEGITTIMA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO 'CASA BUGLIA')

Pare opportuno rilevare nella presente sede che il progetto interessa un'area già oggetto di interventi non autorizzati (e come tali sanzionati dall'Amministrazione comunale), con la conseguenza che è carente, allo stato, il necessario presupposto di legittimità dello stato dei luoghi.

KME, a pag. 52 della propria relazione, afferma che il fabbricato denominato 'Casa Buglia' sarebbe 'crollato' nel 2018.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che il Comune di Barga, con ordinanza n. 119 del 12.7.2019, ha ritenuto che l'immobile fosse stato **demolito** ed ha pertanto intimato la rimessa in pristino dei luoghi ed in particolare la fedele ricostruzione del fabbricato 'Casa Buglia', pena l'acquisizione di diritto al patrimonio

del Comune dell'area in cui insisteva il fabbricato 'Casa Buglia' nonché del residuo fabbricato, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001, come per legge.

Ordinanza cui KME, destinataria del provvedimento, non ha mai ottemperato (nonostante i termini siano scaduti nel mese di ottobre scorso) e che è rimasta pertanto, allo stato, inevasa.

Ne consegue che **l'intervento prospettato da KME attiene a uno stato dei luoghi non legittimo.**

6) SUL QUADRO AMBIENTALE

Per quanto riguarda il quadro ambientale, occorre evidenziare che Arpat nel contributo prot0140747 del 29 marzo 2019 ha dichiarato: *“Si richiede un'analisi integrativa che dovrà essere sostanziata con dati di benchmarking almeno a livello nazionale, auspicabile anche un'estensione di tale analisi al livello internazionale. L'analisi dovrà essere supportata con tutti i debiti riferimenti ai BREF applicabili (almeno BREF WI versione agosto 2006) o alla letteratura scientifica di riferimenti ove possibile. L'analisi richiesta dovrà basarsi sull'utilizzo di dati provenienti da impianti esistenti dedicati al trattamento delle stesse tipologie di rifiuti previste nel progetto”.*

I dati integrativi forniti dal proponente risultano carenti ed incompleti. Dei *“lunghe mesi di analisi e valutazioni comparative oltre che di concreti risultati operativi, effettuate in tutti gli impianti riportati nella successiva figura 15.2.2.2”* non c'è traccia nella documentazione consegnata. Per gli impianti citati (Ranheim, Forus, Averej, Sarpsborg, Hurum, Isle of Wright, Minden) non viene indicato il tipo di combustibile adottato, **eludendo di fatto la richiesta di Arpat.**

Per gli impianti italiani, si fa riferimento ad un modello per l'analisi dei bilanci termodinamici, affermando che *“La fase pluriennale di esercizio dei predetti impianti ha fornito indicazioni circa la piena affidabilità del modello elaborato, il quale è stato altresì utilizzato per l'analisi comparativa richiesta”*, ma di fatto nessun dato reale di benchmarking viene presentato. Da notare inoltre che dei 6 impianti esaminati solamente uno tratta combustibili di tipologia confrontabile con l'impianto che il proponente intende realizzare (Terni - ACEA).

Riguardo alla valutazione circa il PCI dei combustibili in ingresso Arpat afferma: *“il gestore identifica il carico nominale delle linee adottando un valore del PCI pari 14,6 MJ/kg tq. Pur non essendo ben chiarito, il dato viene estrapolato dal gestore da una analisi (si veda “ITV288PDRT031.00_RLC_01.pdf”, pg. 6/40) delle possibili composizioni elementari delle varie classi di pulper supponendo a priori un mix di alimentazione ben definito (70% pulper, 20% fanghi di cartiere, 10% di trecce di pulper). Non è chiaro perché il gestore non sviluppi o sostanzi la sua analisi partendo dai dati reali dei vari PCI dei diversi flussi previsti, visto che il rifiuto e le sue caratteristiche dovrebbero essere ad oggi ben noti. Inoltre il gestore non motiva e non chiarisce la logica di scelta del mix presunto in alimentazione, in questo caso il gestore avrebbe dovuto implementare una analisi combinata di disponibilità di flussi e di tecnologie di carico del forno (e relativi sistemi di controllo) identificate al fine di poter stabilire il mix medio atteso e la relativa variabilità sviluppando quindi una valutazione statistica del dato in ingresso.*

Il proponente risponde *“Non è quindi questa la sede, a parere degli scriventi, di elaborare una analisi dettagliata delle possibili miscele, ma di far rilevare che sulla base dei CER che verranno autorizzati, sarà cura del gestore individuare i mix compatibili con il Diagramma di Combustione per garantire il corretto trattamento termico”* **di nuovo eludendo la richiesta di Arpat** e sostituendosi di fatto all'ente di controllo.

Pertanto si ritiene la documentazione integrativa fornita del tutto insufficiente rispetto ai chiarimenti richiesti.

Ancora, avuto specifico riguardo alla **qualità dell'aria**, si evidenzia che il contributo Arpat prot. 121983 del 18 marzo 2019 avanzava perplessità sul modello di dispersione e soprattutto sulla simulazione di ricaduta al suolo delle diossine. A pag. 4 Arpat scriveva: *“Per quanto riguarda le stime delle deposizioni al suolo degli inquinanti occorre segnalare che se è pur vero che non sussistono limiti specifici nella normativa nazionale, esistono valori di riferimento mediante i quali si possono valutare i livelli di impatto”*. Considerando tali riferimenti occorre osservare che:

- per i PCDD/F i valori ottenuti relativi ai massimi sul territorio, riportati nella tabella 12 pag. 42, risultano dell'ordine di 6-7 pg I-TEQ/m²/giorno, quindi corrispondenti a circa la metà della soglia più elevata indicata come riferimento, ma comunque superiori alla soglia più bassa di 3.4 pg I-TEQ/m²/giorno. Occorre segnalare che sussiste un'analogia soglia di riferimento in Germania, relativa alla somma delle deposizioni di PCDD/F e PCB-DL, corrispondente a 4 pg I-TEQ/m²/giorno”.

Inoltre, l'osservazione presentata da Coldiretti, prot. 105780 del 6 marzo 2019, giustamente indica come i valori guida a cui sia il proponente, sia Arpat si riferiscono (Regione delle Fiandre) sono stati rivisti dalla European Food Safety Authority (EFSA) nel novembre 2018. Pertanto, come scriveva Coldiretti, attualmente, la dose tollerabile settimanale non è di 14 pg TEQ/kg bensì *“di 2 pg TEQ/kg, pari a circa 0,28 pg TEQ/kg/giorno, che in termini di deposizione al suolo significano un valore limite di non più di 1 pg TEQ/m²/giorno, laddove i risultati delle simulazioni presentate dal proponente (la suddetta tabella 12 a pag. 45) indicano per i tre anni in esame, ovunque valori superiori a 6 pg TEQ/m²/giorno”*.

Nella documentazione integrativa presentata, ovvero:

- Tabella 15 Deposizioni al suolo presso i recettori - Scenario 1 (stato attuale misurato) relativo all'assetto emissivo reale dello stabilimento metallurgico KME, come da risultati degli autocontrolli 2018 (pag. 40);
- Tabella 18 Deposizioni al suolo presso i recettori - Scenario 2 (stato attuale autorizzato) relativo all'assetto emissivo attualmente autorizzato per lo stabilimento metallurgico KME (pag. 44);
- Dichiarazioni di pag. 46 (*“le deposizioni di PCDD/F risultano per tutti i ricettori individuati inferiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m² giorno proposto dall'Agenzia di tutela ambientale delle Fiandre”*)

emerge che il proponente continua ad ignorare l'aggiornamento EFSA di novembre 2018 e si riferisce al valore guida, oggi obsoleto, di 14 pg TEQ/m²

Nelle tabelle riportate dal proponente:

- Tabella 15 (pag. 40) – 9 recettori su 23 superano il limite di 1 pg TEQ/m²/giorno;
- Tabella 18 (pag. 44) – 12 recettori su 23 superano il limite di 1 pg TEQ/m²/giorno;

Conformemente a quanto già rilevato da Coldiretti si conferma la necessità che non sia rilasciata autorizzazione al progetto presentato dal proponente in quanto in palese contrasto con il principio di precauzione per la tutela della salute umana.

Da evidenziare ancora che gli estensori del progetto omettono di considerare **i dati di mortalità e ricoveri dell'Agenzia Regionale di Sanità**, aggiornamento dello scorso anno, allegati alla precedente osservazione dell'Associazione La Libellula e che sono disponibili online sul sito dell'ente, affermando genericamente che *“La stima delle possibili effetti sanitari nella popolazione di Barga e Galliciano e della Valle del Serchio delle emissioni dello stabilimento KME e delle variazioni in seguito alle modifiche proposte è basata sui dati disponibili sul sito della Regione Toscana”* (pag 1.)

La necessità di riferirsi a questa base di dati aggiornata è stata evidenziata anche nel contributo prodotto dal Comune di Barga prot 121738 del 18 marzo 2019 alle pagg. 15-16.

Incomprensibilmente nella tabella 2 (associazioni tra esposizioni ed indicatori sanitari) si **omette totalmente l'esame delle malattie a carico del sistema renale-urinario**, che invece ARS considera tra le più significative in Valle del Serchio (+36,7% di mortalità tra gli uomini e +32,4% tra le donne, e +21,7% di ricoveri tra gli uomini e +25,1% tra le donne). Stante queste evidenze, è inaccettabile l'assenza in tabella dell'associazione di tale indicatore sanitario con esposizioni ad agenti noti quali i metalli pesanti od il particolato ultrafine.

Sempre più studi evidenziano, inoltre, come l'inquinamento dell'aria possa essere causa di malattia cronica renale e quindi tale patologia, che presenta valori elevati nella popolazione in esame, deve essere valutata. Citiamo nello specifico i seguenti studi:

1) *“Particulate Matter Air Pollution and the Risk of Incident CKD and Progression to ESRD”*. (Inquinamento atmosferico da particolato e rischio di malattie croniche renali e loro progressione allo stadio terminale) *Benjamin Bowe et al. J AmSocNephrol 29: 218–230, 2018.*⁹ Questo studio ha esaminato 2,5 milioni di veterani senza malattie renali nel 2003, e "seguiti" in tutto il paese per una media di 8,5 anni; ha poi valutato i livelli di inquinamento dell'aria in tutto il paese monitorati dall'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) e dalla NASA, tenendo conto del recente miglioramento della qualità dell'aria negli Stati Uniti e dei fattori di rischio per le malattie renali dei pazienti (età, razza, sesso, malattie cardiache, malattie polmonari, diabete, ipertensione, fumo, obesità e povertà).

Lo studio ha rilevato che per ogni aumento di 10 µg/m³ nel PM_{2,5} di aria, vi è un aumento del 25-37% nel numero di veterani con nuova malattia renale, del 36% nella rapida perdita della funzione renale, del 31% del rischio di insufficienza renale seguito da dialisi. Non è ancora noto come l'inquinamento causi effettivamente la malattia cronica renale. In una teoria, piccole particelle di inquinamento possono entrare nel flusso sanguigno dopo essere state inalate nei polmoni. Una volta nel flusso sanguigno, potrebbero essere filtrati dal rene e causare danni ai reni.

2) *“Estimates of the 2016 global burden of kidney disease attributable to ambient fine particulate matter air pollution”*. (Stime del carico globale di malattie renali attribuibili all'inquinamento atmosferico da particolato ultrafine nel 2016) *Bowe B, et al. BMJ Open 2019.*¹⁰ In questo studio i risultati dimostrano che il carico globale di malattie croniche renali attribuibili all'inquinamento atmosferico ambientale è significativo e si identificano a tal proposito diverse aree geografiche endemiche in cui ciò avviene. Lo studio suggerisce di prendere in considerazione l'inquinamento atmosferico nella discussione sull'epidemiologia globale delle malattie croniche renali.

Si ritiene che la documentazione fornita dal proponente non risponda in modo esauriente alla richiesta avanzata dall'Azienda USL Toscana Nord che richiedeva di esporre i **“principali indici sanitari delle popolazioni di riferimento”** e le **“patologie specifiche”** quali appunto sarebbero state le patologie a carico del sistema renale-urinario per cui ARS ha evidenziato gli eccessi di mortalità e ricoveri summenzionati.

A pagina 1 del documento di riferimento si afferma che *“La metodologia seguita è quella della stima dei rischi attribuibili a partire da risultati di studi epidemiologici, come raccomandato dal Ministero della Salute (Decreto 24 aprile 2013)”*.

⁹ Lo studio è disponibile su <https://jasn.asnjournals.org/content/29/1/218>

¹⁰ Lo studio è disponibile su <https://bmjopen.bmj.com/content/9/5/e022450>

Si ritiene che la documentazione fornita dal proponente non risponda in modo esauriente alla richiesta avanzata dal Comune di Barga (Osservazione prot. 121738 del 18/03/2019), che richiedeva la realizzazione di una VIS secondo le linee guida ministeriali “**Valutazione di Impatto sulla Salute: Linee Guida per Proponenti e Valutatori**” redatte e pubblicate dal Ministero della Salute (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie) nel giugno 2016.

Si rileva che il Ministero indica espressamente le fasi indispensabili alla realizzazione della VIS (a pag. 20 del suddetto documento):

- Screening
- Scoping
- Assessment
- Reporting
- Monitoring

Riportiamo qui di seguito le descrizioni ministeriali della fase di Scoping.

Obiettivo dello scoping è definire la dimensione geografica, la complessità dei metodi di valutazione, il livello della partecipazione (livello di approfondimento della VIS).

*Le attività condotte in questa fase riguardano principalmente la selezione di fattori di rischio principali, la scelta degli indicatori di salute e dei metodi analitici, **la pianificazione della partecipazione**, la definizione dei criteri di priorità degli impatti (normative, standard e aspettative), il livello di dettaglio delle informazioni.*

*A conclusione di questa fase saranno acquisite le informazioni relative al baseline e saranno identificati eventuali dati mancanti su popolazione e area di studio, metodi per raccogliere dati qualificati, completi e adatti alla descrizione del contesto di studio e del profilo di salute. **Altre ricadute positive delle attività di scoping riguardano l'eventuale inclusione degli stakeholder nel gruppo di lavoro/gruppo di coordinamento.***

Dallo scoping emergono le informazioni che devono essere utilizzate per la valutazione. In assenza dei dati necessari, occorre definire una modalità di raccolta in campo.

Lo scoping è la fase fondamentale per identificare il livello di approfondimento della valutazione e quantificare l'impegno di risorse richiesto in base alla complessità. I principali criteri che definiscono un livello crescente di risorse sono:

- *dimensione dell'opera,*
- *tipologia e durata nel tempo delle pressioni prodotte,*
- *disponibilità di indicatori sanitari fondamentali,*
- ***collaborazione e partecipazione delle comunità interessate,***
- *conflittualità sociale connessa,*
- *caratteristiche della popolazione esposta e dei gruppi vulnerabili.*

Riguardo alle pressioni prodotte dall'intervento, enfasi deve essere posta alla definizione dell'estensione dell'impatto in termini geografici e dell'entità dell'impatto in termini di popolazione potenzialmente coinvolta e caratteristiche dell'esposizione. Il gruppo di coordinamento deve condividere le finalità e gli obiettivi della VIS, esplicitare gli interessi principali e le risorse disponibili. L'istituzione di un gruppo di lavoro/gruppo di coordinamento risponde all'esigenza di creare la necessaria collaborazione tra esperti sanitari ed ambientali, epidemiologi e valutatori di rischio, ai quali è demandata l'integrazione e la sintesi delle conoscenze per ridurre e gestire il rischio sul territorio.

La partecipazione dei decisori politici è raccomandata in questa fase.

La documentazione presentata è stata realizzata senza il coinvolgimento delle comunità interessate; la scelta degli indicatori di salute non è stata condivisa con gli autori dei precedenti studi epidemiologici pubblicati che riguardano l'area in oggetto.

Anche se non strettamente correlato al presente procedimento autorizzativo, si ritiene in questa sede doveroso segnalare a questo proposito che 8 comuni della valle del Serchio (Barga, Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Galliciano, Fosciandora, Pieve Fosciana) sono attualmente oggetto di un progetto di ricerca sanitaria denominato **“Aria di ricerca in valle del Serchio”**,¹¹ progetto finanziato interamente dalla Comunità Europea a seguito della partecipazione da parte della Società di Epidemiologia & Prevenzione G. Maccacaro ai bandi Horizon 2020 nell'ambito dei progetti CitieS-Health. La società ha proposto appunto la valle del Serchio come caso studio per questo progetto di Citizen-Science che come tale ha la caratteristica peculiare di essere condotto in ogni sua fase dalla comunità locale. La prima fase del progetto che si è conclusa lo scorso 11 dicembre e che ha visto la partecipazione attiva di 20 associazioni locali, oltre alle amministrazioni comunali, ha evidenziato tramite la somministrazione di un questionario ad un campione di oltre 1000 cittadini, i temi sanitari ritenuti più preoccupanti e che saranno oggetto delle analisi previste dal progetto nei prossimi 2 anni. I dati raccolti hanno confermato appunto la necessità di indagare le malattie a carico dell'apparato renale-urinario. Nel corso del 2020 verranno perciò selezionati circa 2000 cittadini che saranno sottoposti ad analisi del sangue e delle urine al fine di monitorare la funzionalità renale.

Alla luce di quanto sopra esposto, viste le carenze nel considerare le patologie renali, ed a motivo del mancato coinvolgimento della comunità locale, **si ritiene che la documentazione fornita dal proponente non risponda ai requisiti minimi di VIS indicati dal Ministero e si chiede pertanto di rigettarla in quanto non esaustiva.** Oltre alle linee guida già citate nelle precedenti osservazioni, si segnala il documento pubblicato nel giugno 2019 dall'Istituto Superiore di Sanità, che approfondisce ulteriormente l'argomento.¹²

Si segnala che lo studio presentato dal Proponente, per definire lo stato di salute della popolazione residente fa uso delle elaborazioni riportate dalla piattaforma di geomarketing *Urbistat* che utilizza dati pubblici per tutti i paesi europei. Nella sezione relativa a "Classifiche e mappe tematiche" con la denominazione "Mappe tematiche, curiosità, confronti e classifiche per i comuni, le province e le regioni sulla base di 20 indicatori socio-demografici" sotto la dicitura "Tasso di mortalità" è riportata la elaborazione su dati ISTAT del "Tasso di Mortalità = (Morti / Popolazione media) * 1.000".

Si tratta del semplice **tasso di mortalità grezzo**, cioè relativo a tutti i morti senza tener conto della composizione per età e sesso della popolazione. Questa misura non viene mai utilizzata per definire lo stato di salute della popolazione, in quanto come viene insegnato nei più elementari testi di epidemiologia, il fenomeno della mortalità, per sua natura, è molto influenzato dall'età e quindi una maggior presenza di anziani porta ad un maggiore tasso di mortalità. Inoltre attualmente oltre ad un tasso o indice di mortalità standardizzato per età, cioè che tenga conto della struttura per età delle popolazioni in esame, è consigliabile elaborare dei tassi o indici di mortalità che tengano conto di un indicatore di stato socio-economico. In Italia da anni ormai viene usato un **indice di deprivazione socio-economica** elaborato per tutta Italia, dopo approfonditi studi e ricerche.

¹¹ Per una descrizione approfondita del progetto si veda il sito www.ariadiricerca.it.

¹² "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario – rapporti ISTISAN 19/9". Il documento è disponibile su http://old.iss.it/binary/publ/cont/19_9_web.pdf

Infatti anche su tale sito si può notare quanto siano simili le distribuzioni del tasso grezzo di mortalità e dell'Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni)*100 ¹³

L'affermazione riportata nello studio *“La presenza di un eccesso di mortalità in zone di montagna è una caratteristica comune di molte regioni italiane”* è quindi totalmente fuorviante e determinata solamente dall'aver preso in considerazione i tassi di mortalità grezzi.

Anche per questi motivi si ribadisce la richiesta di valutare la documentazione integrativa come non esaustiva rispetto alla richiesta di integrazioni.

Aggiungasi che, in relazione alle voci atmosfera, dati meteo e scenario emissivo, KME osserva (pag. 97 e ss.) che ad oggi i valori sarebbero tutti sotto i limiti, ma ciò non consente di escludere problematiche a seguito della messa in esercizio dell'impianto de quo, al riguardo gli approfondimenti condotti sono generici e non sufficienti

In ultima analisi quanto agli odori, KME si rifiuta di effettuare rilievi olfattometrici ante operam (pag. 101), così che non sarà possibile dimostrare l'eventuale incidenza sui profili olfattivi.

I modelli di emissione odori cui KME fa riferimento attongono al solo sistema di emergenza come tali non sono sufficienti, ma del tutto carenti.

7) SUL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Il 13 maggio 2019 la Regione Toscana, in accoglimento della richiesta formulata da KME, ha disposto la sospensione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per un termine di 180 giorni, quindi fino all'11 novembre 2019.

KME ha presentato la documentazione integrativa rispettivamente in data 8, 11, 12 e 13 novembre.

I depositi documentali effettuati il 12 e 13 novembre sono stati effettuati successivamente al termine massimo posto a pena di decadenza e, come tali, non potranno essere presi in considerazione.

8) SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA' LOCALI

Nella precedente osservazione del 14 marzo 2019 il Comitato Insieme per la Libellula segnalava di aver presentato domanda ai sensi della **Legge Regionale 46 del 2 agosto 2013** presso l'Autorità Regionale per la Partecipazione, per richiedere **l'attivazione d'ufficio del Dibattito Pubblico** sul tema del progetto di gassificatore di KME.

L'Autorità Regionale per la Partecipazione, con delibera n. 51 del 4 febbraio 2019 **ha accolto la domanda, ammettendo al finanziamento il progetto partecipativo proposto**, denominato *“Tutti nella stessa Barga”*. Il processo partecipativo si è concluso nello scorso mese di ottobre, producendo un documento contenente le indicazioni della comunità locale emerse nei tre incontri di approfondimento condotti con il metodo del world-cafe, nei giorni del 16, 23 e 30 ottobre 2019, che alleghiamo¹⁴.

Tale documento, recepito dal Comune di Barga con seduta del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2019, sarà inviato all'Autorità regionale per la partecipazione.

¹³

Si vedano <https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/classifiche/tasso-mortalita/province/toscana/9/2> e

<https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/classifiche/indice-vecchiaia/regioni/italia/380/1>

¹⁴

Riportato nell'allegato tecnico D.

Le indicazioni contenute in tale documento indicano le consistenti, motivate, perplessità della comunità locale al progetto del pirogassificatore, e invitano l'azienda ad istituire un tavolo di lavoro per individuare soluzioni alternative. È doveroso sottolineare che l'azienda non ha ritenuto di prendere parte al confronto nell'ambito di tale processo partecipativo, in particolare:


- invitata a nominare un proprio rappresentante nell'ambito del comitato di garanzia, per tutelare l'imparzialità e la trasparenza del processo, non ha dato riscontro alcuno;
- invitata a indicare 10 nominativi di cittadini da affiancare ai 70 nominativi estratti a sorte ed ai 10 nominativi indicati dal Comitato Insieme per la Libellula, per formare il gruppo di partecipanti ai world-cafe, non ha dato riscontro.

Il Comitato per la Libellula, ritenuto utile acquisire le conclusioni cui è pervenuto il richiamato procedimento partecipativo anche nell'ambito del presente processo, quale espressione della volontà della comunità locale ai sensi della Legge Regionale 46 del 2 agosto 2013, allega al medesimo alle presenti osservazioni (doc. n. D).

Tutto ciò premesso e considerato

Il "Comitato Insieme per la Libellula", mio tramite, chiede che le Amministrazioni procedenti vogliano, per le ragioni suesposte, offrire valutazione sfavorevole circa la sussistenza dei presupposti per l'assenso all'intervento.

In ipotesi, chiede che ogni determinazione sia assunta a seguito di caratterizzazione dei terreni interessati.


Avv. Giacomo Muraca

Per il "Comitato Insieme per la Libellula"

Il Presidente
Campani Luca



Il sottoscritto Luca Campani dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, co. 7 e dell'art. 19, co. 13 d.lgs. 152/2006 le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo : <http://www.regione.toscana.it/via>, fatta eccezione per gli allegati 1 e 2 (dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e copia documento di riconoscimento in corso di validità).

Elenco Allegati:

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Allegato tecnico A: (Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, del 04/12/2008, causa C-317/07);
- Allegato tecnico B: (Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, del 04/12/2008, causa C-251/07);
- Allegato tecnico C: (Controdeduzione alle osservazioni da parte di Unione Comuni Media Valle del Serchio – estratto);
- Allegato tecnico D: Report finale del processo partecipativo "Tutti nella stessa Barga".